

<p><b>Leggi regionali di cui si propone la modifica</b></p>	<p><b>DGR 337/2026: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per il ridisegno della filiera ICT”. Preadozione.</b></p>
<p><b>Legge regionale 29 aprile 2014 , n. 9</b></p>	<p><b>CAPO I</b>  <b>Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology regionale).</b></p>
	<p><b>Art. 1</b>  <b>(Modificazione al titolo della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)</b></p>
<p><b>Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale.</b></p>	<p>1. Nel titolo della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale), le parole: “riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology)” sono sostituite dalle seguenti: <b>“agenda digitale.”</b></p>
<p><b>Art. 5</b>  <b>(Sistema informativo regionale dell'Umbria)</b></p>	<p><b>Art. 2</b>  <b>(Integrazione alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)</b></p>
<p>1. Il Sistema informativo regionale dell'Umbria, di seguito SIRU, è costituito da strutture organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi pubblici dell'Umbria, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi infrastrutturali, telematici ed applicativi. Il SIRU è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti per le relative funzioni amministrative, tecniche e gestionali.</p>	
<p>2. Il Data center regionale unitario dell'Umbria, di seguito DCRU, è l'infrastruttura digitale abilitante del SIRU. Il DCRU implementa un cloud ibrido per i soggetti pubblici in piena integrazione con quanto previsto dall'articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .</p>	
<p>3. Sono collocati nel DCRU tutti i sistemi server della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, delle aziende</p>	<p><b>1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/2014 le parole “Sono collocati nel DCRU tutti i sistemi server” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale stabilisce, con propri atti, i criteri sui servizi</b></p>

sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale.	<b>digitali da collocare nel DCRU e nel relativo cloud ibrido, ricercando i massimi livelli di sovranità e neutralità tecnologica, in riferimento ai sistemi”.</b>
4. Sono, altresì, collocati nel DCRU i sistemi server degli enti locali, e di altri soggetti pubblici, sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti interessati.	
4-bis. La Regione può fare accordi anche con altre regioni per realizzare un cloud federato ed innalzare la qualità dei servizi e la continuità operativa, anche in relazione ai possibili eventi sismici dei rispettivi territori.'	
	<b>2. Dopo l'articolo 5 della l.r. 9/2014 è inserito il seguente</b>
	<p><b>“Art. 5-bis (CSIRT-Umbria)</b></p> <p><b>1. La Regione identifica come strategico per lo sviluppo della società dell'informazione il presidio della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nonché la protezione dei dati personali e non personali, e a tal fine istituisce l'organismo di governance denominato CSIRT-Umbria (Computer Security Incident Response Team dell'Umbria).</b></p> <p><b>2. Lo CSIRT-Umbria coordina le politiche e supporta le azioni regionali per la cybersicurezza, in collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), la Polizia postale e le altre organizzazioni deputate al mantenimento in sicurezza dello spazio cibernetico, nonché in raccordo con università ed enti di ricerca aventi sede in Umbria.</b></p> <p><b>3. La Giunta regionale stabilisce con proprie deliberazioni la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dello CSIRT-Umbria nonché i criteri per l'adesione allo stesso da parte di soggetti pubblici o privati interessati.</b></p> <p><b>4. Ai componenti dello CSIRT-Umbria non spetta alcuna indennità, compenso erimborso spese comunque denominato.”</b></p>
<b>Legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 Testo unico governo del territorio e materie correlate</b>	<b>CAPO II Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).</b>
<b>Art. 113 Sportello unico per le attività produttive e per l'attività</b>	<b>Art. 3</b>

<b>edilizia (SUAPE).</b>	<b>(Modificazione all'articolo 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)</b>
<p>1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, del Titolo II, del D.Lgs. 267/2000, costituiscono il SUAPE, quale unico punto di accesso che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di SCIA. I comuni possono affidare al SUAPE la competenza dei procedimenti in materia di attività edilizia.</p>	
<p>2. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010, ferme restando le competenze e l'autonomia delle singole amministrazioni, nell'attribuzione delle responsabilità provvedimentali e dei singoli procedimenti. Nel caso in cui leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali o degli enti locali fanno riferimento allo Sportello unico per l'edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, esso deve intendersi riferito al SUAPE di cui al presente articolo.</p>	
<p>3. Il SUAPE provvede in particolare:</p> <p>a) alla ricezione delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui all'articolo 118, commi 2 e 3, della documentazione ai fini dell'agibilità di cui agli articoli 137 e 138 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, nonché della documentazione inerente i pareri e le autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004;</p> <p>b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della L. 241/1990 e dell'articolo 25 della L.R. 8/2011, nonché delle norme comunali di attuazione;</p> <p>c) alla consegna dei permessi di costruire, della documentazione relativa all'agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, ivi compreso il</p>	

<p>certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del D.P.R. 380/2001;</p> <p>d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo all'intervento edilizio oggetto dell'istanza di permesso di costruire, della SCIA o concernente l'agibilità;</p> <p>e) al rilascio della certificazione preventiva sulla esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all'articolo 115.</p>	
<p>4. Ai fini della SCIA e del rilascio del permesso di costruire, nonché anche per gli interventi di attività edilizia libera di cui all'articolo 118, il SUAPE acquisisce, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della L. 241/1990:</p> <p>a) gli atti di assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);</p> <p>b) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie);</p> <p>c) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 42/2004;</p> <p>d) il parere dell'autorità competente in materia idraulica;</p> <p>e) gli atti di assenso in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e</p>	

<p>aeroportuali;</p> <p>f) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché le autorizzazioni di cui alla L.R. 9/1995, in tema di aree naturali protette;</p> <p>g) la valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;</p> <p>h) ogni altro parere, autorizzazione, nulla osta ed atto di assenso comunque denominato, che è necessario ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione o certificazione ai sensi di legge;</p> <p>i) il documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 14, comma 6-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nei termini previsti dalla normativa.</p>	
<p>5. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardano una SUC superiore a metri quadrati duemila, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del titolo abilitativo. Il responsabile del SUAPE concorda con i Sopsintendenti competenti il calendario mensile delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. La conferenza può svolgere i suoi lavori anche attraverso strumenti telematici, a distanza e con partecipazione asincrona.</p>	
<p>6. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per la istituzione e il funzionamento del SUAPE.</p>	
<p>7. La Giunta regionale, al fine di incentivare la costituzione in forma associata dei SUAPE, corrisponde contributi o altri benefici ai comuni associati, con priorità a quelli costituiti in unione dei comuni ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000.</p>	
<p>8. I comuni, attraverso il SUAPE, forniscono informazioni sulle materie di cui al comma 3, lettera a), nonché sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche mediante la pubblicazione delle informazioni in apposita sezione denominata "SUAPE" del proprio sito</p>	

<p>istituzionale, nonché con l'attivazione di servizi telematici, che consentano a chi vi abbia interesse l'accesso a tutte le possibili informazioni utili disponibili, ai necessari elementi normativi ed allo stato di avanzamento delle pratiche.</p>	
<p>9. La Regione mette a disposizione dei comuni, nell'ambito del portale e della banca dati di cui agli articoli 41 e 42 della L.R. 8/2011, i servizi digitali necessari per la gestione dell'identità digitale, la presentazione delle istanze in via telematica, la dematerializzazione dei procedimenti del SUAPE, nonché per la gestione delle conferenze di servizio in via telematica. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità per l'attuazione, progressiva, di quanto al presente comma nell'ambito della Community Network regionale di cui all'articolo 10 della L.R. 8/2011.</p>	
<p>10. Nei rapporti con il SUAPE, ove l'interessato indichi nell'istanza un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente attraverso tale mezzo. Per professionisti ed imprese, obbligati per legge ad avere un indirizzo di PEC, questo potrà essere reperito nell'indice nazionale INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e tutte le comunicazioni impiegheranno tale mezzo anche se non espressamente indicato nella documentazione trasmessa.</p>	<p><b>1. Il comma 10 dell'art. 113 della l.r. n. 1/2015 è abrogato.</b></p>
<p>11. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle previste dalle normative regionali che hanno rilevanza ai fini dell'attività edilizia, già assolvono ai principi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che ulteriori semplificazioni dei procedimenti si attuano con l'applicazione di quanto previsto dal Titolo I, Capo III della L.R. 8/2011.</p>	
	<p><b>Art. 4 (Modificazione all'articolo 254 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)</b></p>
<p><b>Art. 254 Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT).</b></p>	
<p>1. Al fine di favorire la realizzazione di un sistema diffuso di conoscenze</p>	

attinenti il territorio e l'ambiente è istituito il Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT).	
2. Il SIAT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.	
3. La Regione, in raccordo con gli enti locali, il Consorzio per il Sistema Informativo regionale (SIR) e l'ARPA cura la realizzazione del SIAT anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi.	<b>1. Al comma 3 dell'articolo 254 della l.r. 1/2015, le parole: “, il Consorzio per il Sistema Informativo regionale (SIR)” sono soppresse.</b>
<b>Legge regionale 2 agosto 2021 n. 13 - Umbria</b>	<b>CAPO III Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di Società regionali. Nuova denominazione della Società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”)</b>
	<b>Art. 5 (Modificazione al titolo della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13)</b>
<b>Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.".</b>	<b>1. Il titolo della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di Società regionali. Nuova denominazione della Società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”), è sostituito dal seguente: “Società regionale UmbriaFacile S.c.ar.l.”</b>
	<b>Art. 6 (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13)</b>
<b>Art. 1 Finalità.</b>	<b>1 La rubrica dell'articolo 1 della l.r. 13/2021 è sostituita dalla seguente: “Oggetto”.</b>
1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione e di conseguire maggiori livelli di efficienza, operare l'evoluzione tecnologica dei sistemi e raggiungere economie di scala, è autorizzata la fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale).	<b>2. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2021 è sostituito dal seguente: “1. La Società regionale, già istituita con le norme previgenti e denominata “PuntoZero S.c.ar.l.” assume la nuova denominazione “UmbriaFacile S.c.ar.l.”, di seguito denominata in breve “Società””.</b>
	<b>3. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2021 è inserito il seguente: “1-bis. La Società ha lo scopo di:</b>

	<p>a) sostenere la generazione di valore pubblico ed il miglioramento dell'erogazione dei servizi del sistema pubblico complessivo in Umbria, anche ricercando economie di scala e di scopo;</p> <p>b) integrare i processi di lavoro della Società con quelli degli enti soci, in una logica di "polo servizi" anche al fine di sostenere le forme aggregative degli enti locali, delle aziende sanitarie e le politiche di integrazione socio-sanitaria nel territorio;</p> <p>c) valorizzare il patrimonio informativo degli enti soci, supportandoli nella cura della qualità del dato e nell'implementazione dell'interoperabilità tra banche dati;</p> <p>d) valorizzare le professionalità e le competenze esistenti nel sistema pubblico umbro, sviluppando i centri di competenza necessari ai fabbisogni omogenei di più enti soci, anche a supporto delle attività di promozione dell'innovazione affidate al consorzio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica")".</p>
<p>2. Dalla data di efficacia della fusione per incorporazione, la società incorporante, Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., assume la denominazione di PuntoZero S.c.ar.l. e ogni riferimento a Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e a Umbria Digitale S.c.ar.l., contenuto in leggi, regolamenti o altri atti, si intende riferito a PuntoZero S.c.ar.l..</p>	<p><b>4. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2021 è sostituito dal seguente:</b>  <b>"2. Dalla data di efficacia della presente legge e delle conseguenti modifiche statutarie, ogni riferimento a PuntoZero S.c.ar.l., Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e a Umbria Digitale S.c.ar.l., contenuto in leggi, regolamenti o altri atti, si intende riferito alla Società di cui alla presente legge."</b></p>
<p>3. Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 1, del codice civile, la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.</p>	<p><b>5. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 13/2021 è sostituito dal seguente:</b>  <b>"3. Ai sensi dell'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile, la Società di cui alla presente legge assume i diritti e gli obblighi della società PuntoZero S.c.ar.l. proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla presente legge."</b></p>
<p><b>Art. 2 Società consortile PuntoZero S.c.ar.l.</b></p>	<p><b>Art.7</b>  <b>(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13)</b></p>
	<p><b>1. Alla rubrica dell'articolo 2. della l.r. 13/2021 le parole: "Società consortile PuntoZero S.c.ar.l.» sono sostituite dalla seguente: "Finalità".</b></p>
<p>1. PuntoZero S.c.ar.l. è a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente</p>	<p><b>2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 le parole: "PuntoZero</b></p>

<p>dalla Regione Umbria, dalle Aziende sanitarie regionali e dalle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale secondo il modello in house providing di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). I soci esercitano congiuntamente sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.</p>	<p><b>S.c.ar.l.” sono sostituite dalle seguenti: “La Società”.</b></p>
<p>2. PuntoZero S.c.ar.l. ha natura consortile, finalità mutualistica senza scopo di lucro, è ente strategico regionale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci mediante l'organizzazione e la struttura condivisa a supporto e coordinamento stabile delle attività degli stessi singolarmente e nel loro insieme.</p>	<p><b>3. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 13/2021 le parole ”PuntoZero S.c.ar.l.” sono sostituite dalle seguenti: “La Società”, la parola: “strategico” è sostituita dalle seguenti: “del sistema pubblico” e le parole: “e coordinamento stabile” sono soppresse.</b></p>
<p>3. La Società eroga i seguenti servizi di interesse generale:</p>	
	<p><b>4. Le lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 13/2021, sono sostituite dalle seguenti:</b></p>
<p>a) sviluppo dell'innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale di cui all'articolo 94 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 5 della L.R. n. 9/2014;</p>	<p><b>“a) garantire in via prioritaria gli obiettivi della pianificazione e programmazione del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 11 della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del sistema dei servizi e delle attività sociali di cui all’articolo 270 della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 nonché nell’ambito dei sistemi informativi di cui agli articoli 94 e 350 della Legge regionale 9 aprile 2015 , n. 11, compresa la gestione dei relativi flussi informativi in ambito sanitario e sociale;</b></p>
<p>b) cura delle attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;</p>	<p><b>b) cura delle attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute e ai servizi sociali, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino e il supporto alle tecniche di funzionamento correlate ai servizi digitali;</b></p>
<p>c) sviluppo e gestione del data center regionale e della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);</p>	<p><b>c) attuazione di azioni di sistema, nell’ambito degli indirizzi strategici impartiti dagli atti regionali, attraverso appalti congiunti ai sensi dell’articolo 62, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di</b></p>

	<p>contratti pubblici), la conduzione di servizi applicativi affidati dagli enti soci e la gestione del data center regionale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2014 , n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale) e della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni) anche tramite forme di concessione o partenariato pubblico-privato;</p>
<p>d) progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi a valenza regionale e nazionale.</p>	<p><b>d) supporto agli enti soci per la progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi e dei processi relativi alla protezione dei dati personali”.</b></p>
	<p>5. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 13/2021 è inserita la seguente:  “d-bis) supporto operativo ai compiti dello CSIRT-Umbria di cui all’articolo 5-bis della l.r. 9/2014, al fine di perseguire un incremento continuo dei livelli di sicurezza informatica, affidabilità, resilienza e protezione delle infrastrutture digitali pubbliche”.</p>
<p>[ e) gestione dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 101 della L.R. n. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi.]</p>	
<p>4. L'attività d'interesse generale di cui al comma 3 si svolge anche mediamente, tramite l'erogazione di servizi strumentali alle attività istituzionali delle amministrazioni socie, quali il supporto tecnico-operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci e l'erogazione di servizi inerenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito ICT, nell'ambito dell'organizzazione interna dei singoli enti soci.</p>	<p><b>6. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 13/2021 le parole: “le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di seguito ICT ” sono sostituite dalle seguenti: «la comunicazione istituzionale e l’ICT » e, alla fine del comma, dopo le parole: “enti soci” sono aggiunte le seguenti: “, per coprire prioritariamente i fabbisogni omogenei di tutti gli enti soci.”.</b></p>
	<p>7. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 13/2021 è inserito il seguente:  “4-bis. Le iniziative di sistema riferite a servizi digitali devono rispettare i limiti di cui articolo 10 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali). Le attività di sviluppo software e di riuso devono rispettare i criteri definiti dagli</p>

	<b>indirizzi strategici impartiti dagli atti regionali”.</b>
5. La società può assumere il ruolo e le funzioni di "organismo intermedio" responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento rispetto alle risorse dei fondi europei ai sensi delle normative europee e nazionali in materia.	<b>8. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 13/2021, la parola: “società” è sostituita dalla seguente: “Società” .</b>
6. PuntoZero S.c.ar.l., nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente ai soggetti pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture. La società consortile può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti pre-commerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.	<b>9. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 13/2021, le parole: “PuntoZero S.c.ar.l.” sono sostituite dalle seguenti: “La Società” e le parole: “società consortile” sono sostituite dalla seguente: “Società”.</b>
	<b>10. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 13/2011 è aggiunto il seguente: “6-bis. La Società può promuovere, con deliberazione dell’Assemblea dei soci e quale fattore di competitività e sviluppo economico, la costituzione di un punto di scambio neutrale verso internet (IXP) che operi a favore dei soggetti pubblici e privati del territorio regionale, ed anche dei territori limitrofi al fine di ricercare economie di scala e di scopo.”</b>
<b>Art. 3 Soci e Organi societari.</b>	<b>Art. 8 (Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2021 n. 13)</b>
1. Sono soci consorziati di PuntoZero S.c.ar.l. la Regione, le Aziende sanitarie regionali, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli enti locali nonché le istituzioni scolastiche, università, gli organismi pubblici aventi sede o operanti in Umbria.	<b>1. Al comma 1 dell’ articolo 3 della l.r. 13/2021 le parole: “di PuntoZero S.c.ar.l.” sono sostituite dalle seguenti: “della Società”. In fondo al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Con delibera dell’Assemblea dei soci consorziati, può essere consentito alla Società di partecipare o essere partecipata da altri organismi pubblici in relazione a iniziative inter-regionali o nazionali.”</b>
2. Sono organi di PuntoZero S.c.ar.l.: a) l'Amministratore Unico; b) l'Assemblea dei soci consorziati; c) l'Organo di controllo.	<b>2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/2021 le parole: “di PuntoZero S.c.ar.l.” sono sostituite dalle seguenti: “della Società”.</b>
3. Lo Statuto dispone che l'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge	

regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore Unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico in quanto compatibile, dei direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.	
4. L'Assemblea dei soci consorziati è costituita dai rappresentanti legali dei soci o loro delegati.	
5. Le funzioni di Organo di controllo sono esercitate da un sindaco unico, anche con competenze e poteri di revisione legale dei conti, nominato dall'Assemblea dei soci consorziati tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla legge.	
	<p><b>3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 13/2021, è aggiunto il seguente:</b>  <b>“5-bis. L'Amministratore Unico definisce e comunica ai soci, entro settembre di ogni anno e in riferimento all'esercizio successivo, il catalogo dei servizi erogati dalla Società ed il relativo listino prezzi, in base ai costi industriali. L'Assemblea dei soci ha la facoltà di approvare indirizzi per differenziare tale listino in base alle caratteristiche dimensionali e tipologiche dei soci stessi.”</b></p>
	<p><b>Art. 9</b>  <b>(Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2021 n. 13)</b></p>
<b>Art. 4 Centrale regionale di acquisto.</b>	<p><b>1. Alla rubrica dell'articolo 4 della l.r. 13/2021 dopo le parole: “Centrale regionale di acquisto ”sono aggiunte le seguenti: “del sistema Umbria - CRAS-Umbria)”</b></p>
1. PuntoZero S.c.ar.l. svolge anche le funzioni di centrale d'acquisto, ai sensi dell'articolo 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	<p><b>2. Al comma 1 dell' articolo 4 della l.r. 13/2021 le parole: “PuntoZero S.c.ar.l.” sono sostituite dalle seguenti: “La Società”.</b></p>

<p>2. PuntoZero S.c.ar.l. è centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p><b>3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 13/2021 le parole: "PuntoZero S.c.ar.l." sono sostituite dalle seguenti: "La Società" e le parole: "ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)."</b></p>
<p>3. Per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, PuntoZero S.c.ar.l. si articola in due sezioni:</p> <p>a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS;</p> <p>b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.</p>	
<p>4. I soci di PuntoZero S.c.ar.l. e i loro enti controllati, dipendenti o strumentali, per assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle proprie risorse, possono avvalersi della Società per perseguire:</p> <p>a) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda;</p> <p>b) la ottimizzazione della spesa per forniture, servizi e lavori.</p>	<p><b>4. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/2021 le parole: "I soci di PuntoZero S.c.ar.l." sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti del territorio regionale" e le parole: "Società" sono sostituite dalle seguenti: "CRAS-Umbria" e la parte restante del comma, dopo le parole "per perseguire", è sostituito dal seguente: "iniziative di sistema o in forma aggregata, nonché per lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie."</b></p>
<p><b>Art. 5 Personale.</b></p>	<p><b>Art. 10 (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 13/2021 n.13)</b></p>
<p>1. Il personale, dirigenziale e del comparto, della Regione, degli enti pubblici soci e il personale delle Aziende sanitarie regionali, con priorità per quello assegnato agli uffici che svolgono procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, può essere messo a disposizione di PuntoZero S.c.ar.l. per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 2 e 4 tramite l'istituto dell'assegnazione temporanea disciplinata dall'articolo 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).</p>	<p><b>1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 13/2021 le parole: "PuntoZero S.c.ar.l." sono sostituite dalle seguenti: "La Società".</b></p>
<p>2. Al termine dell'assegnazione temporanea, il personale messo a</p>	

disposizione ai sensi del comma 1 ha diritto di rientrare nell'ente di appartenenza e allo stesso è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello precedentemente in godimento. Il periodo di servizio prestato in assegnazione temporanea è valutato ad ogni effetto, anche ai fini della progressione di carriera.	
<b>Art. 6 Verifica e monitoraggio.</b>	<b>Art. 11 (Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2021 n. 13)</b>
01. La Regione disciplina il modello di programmazione dei propri interventi con PuntoZero S.c.ar.l. di cui alla presente legge con deliberazione della Giunta regionale	<b>1. Al comma 01 dell'articolo 6 della l.r. 13/2021 le parole: "PuntoZero S.c.ar.l." sono sostituite dalle seguenti: "la Società".</b>
1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 2, comma 1, verifica la coerenza delle attività della società PuntoZero S.c.ar.l., rispetto agli indirizzi regionali. In particolare sono oggetto di verifica:	<b>2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2021 le parole: "PuntoZero S.c.ar.l." sono sostituite dalle seguenti: « "di cui alla presente legge".</b>
a) i piani triennali di attività;	<b>3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2021 parole: "triennali di attività" sono sostituite dalle seguenti: "industriali elaborati dall'Amministratore Unico entro 6 sei mesi dall'insediamento dello stesso".</b>
b) i budget annuali;	
c) i bilanci di esercizio.	<b>4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2021, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ";".</b>
	<b>5. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. articolo 6 della l.r. 13/2021 è aggiunta la seguente: "c-bis) piani di assunzione del personale e disposizioni organizzative generali."</b>
	<b>CAPO IV Disposizioni finanziarie e finali</b>
	<b>Art. 12 (Clausola di invarianza finanziaria)</b>
	<b>1.L'attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri finanziari, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste</b>

	<b>dalla legislazione regionale vigente.</b>
	<b>Art. 13 (Entrata in vigore)</b>
	<b>1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria</b>